



**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA
PRESSO LE STRUTTURE REGIONALI DELL'AREA SANITA' E SOCIALE**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, con sede in via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata da _____,

E

La REGIONE DEL VENETO, con sede legale in Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, C.F. 80007580279, rappresentata da _____,

Premesso che:

- il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, come modificato dall’art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005, disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;
- il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", emanato in attuazione dell’articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'articolo 15 del suddetto D.L. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114, ha sostituito il precedente D.M. 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015, definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall’Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, nonché lo stesso decreto all’allegato 1, precisa che le reti formative vengono strutturate in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all’interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro;



d9e6a70c



- il precitato decreto interministeriale n. 402/2021 all'allegato 1 stabilisce altresì che l'ateneo può avvalersi in aggiunta alle "strutture di sedi" e alle "strutture collegate" anche di strutture di supporto, dette "strutture complementari", di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni e che tali strutture complementari possono anche non essere accreditate;

Visti:

- il decreto Direttoriale n. 1806 del 19 luglio 2021, con cui sono state accreditate le scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova e le relative strutture della rete formativa delle singole scuole;
- il vigente Regolamento per la formazione medico-specialistica dell'Università degli Studi di Padova;
- l'Accordo tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona disciplinante le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle scuole di specializzazione sottoscritto in data 10 gennaio 2020;
- la legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, recante "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali";
- la deliberazione di Giunta regionale n. _____ del _____ con la quale la Regione del Veneto ha approvato lo schema della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere per l'Università né per la Regione del Veneto.

Art. 2 – Oggetto e Strutture

1. Ai fini del completamento dell'attività formativa prevista per i medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università, la Regione del Veneto mette a disposizione le strutture e le attrezzature delle strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale riportate nell'allegato 1, che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione, quali strutture complementari delle reti formative delle scuole di specializzazione in esso indicate.

Art. 3 - Attività del medico in formazione specialistica

1. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività formative di carattere non assistenziale che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso le strutture complementari sono concordati dalla Direzione della Scuola con il Direttore responsabile della struttura stessa.
2. Durante lo svolgimento delle suddette attività formative presso le strutture complementari, la Regione del Veneto garantirà allo specializzando la presenza di un supervisore, che potrà essere il Direttore della struttura complementare o un suo delegato.
3. La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alle attività della struttura complementare, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di attività con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal supervisore.
4. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica presso la Regione del Veneto è sostitutiva del personale dipendente.



d9e6a70c



5. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del Direttore responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività previste.

Art. 4 - Frequenza delle strutture complementari regionali

1. Il controllo della frequenza degli specializzandi in formazione è affidato al Direttore della struttura complementare dove si svolge l'attività formativa. La documentazione di attestazione della frequenza dev'essere trasmessa al Direttore della scuola di specializzazione, al quale vanno comunque tempestivamente comunicate eventuali assenze.

Art. 5 - Servizio di ristorazione

1. La Regione del Veneto autorizza l'utilizzo dei servizi di ristorazione regionali alle stesse condizioni previste per gli utenti esterni.

Art. 6 - Tutela assicurativa

1. L'Università provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni (INAIL) connessi all'attività svolta dallo specializzando medico in formazione presso le strutture complementari. L'eventuale copertura assicurativa per colpa grave è a carico del medico in formazione specialistica.

Art. 7 - Sicurezza

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Regione del Veneto si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sulla Regione del Veneto ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) la Regione del Veneto è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Regione del Veneto si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8 – Privacy

1. La Regione del Veneto, l'Università e gli specializzandi si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 Gdpr) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.



d9e6a70c



2. Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dalla Regione del Veneto circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

3. La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso la struttura complementare è in capo alla Regione del Veneto e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 9 - Incarichi di insegnamento

1. Nei limiti stabiliti dalle normative di Ateneo, l'Università potrà affidare al personale dipendente della Regione del Veneto, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente, le funzioni di professore a contratto per lo svolgimento degli insegnamenti previsti dal corso di specializzazione o per attività didattiche integrative.

Art. 10 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità per le parti di rinnovarla espressamente, dandone comunicazione almeno tre mesi prima di tale termine.

2. Le parti possono inoltre recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza annuale.

3. La Regione del Veneto si impegna comunque a consentire il completamento della formazione medico-specialistica agli specializzandi ancora in corso al momento del recesso.

Art. 11 - Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Art. 12 - Imposta di bollo e di registro

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale dall'Università.

2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 13 - Norma finale

1. Le parti convengono che, per tutto quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applichino le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Università e della Regione del Veneto, applicabili in materia.

per Università degli Studi di Padova

per Regione del Veneto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



d9e6a70c



Allegato 1

REGIONE DEL VENETO

COORDINAMENTO REGIONALE UNICO SUL FARMACO CRUF	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE STATISTICA SANITARIA E BIOMETRIA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA LEA	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE
DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA	TIPOLOGIA STRUTTURA COMPLEMENTARE COMPLEMENTARE	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA



d9e6a70c